

Anche sulle sanzioni si procede per decreto.

AZIENDA SCUOLA

I contratti collettivi non potranno più derogare le norme di legge. La fine dell'epoca delle decisioni condivise con i sindacati era già stata disposta dalla legge 15/2009, ma adesso ne sono stati tratteggiati gli effetti con il regolamento di attuazione, che è stato approvato definitivamente dal consiglio dei ministri venerdì scorso. Si tratta di una vera e propria rivoluzione copernicana che porta le lancette dell'orologio indietro nel tempo, fino all'epoca in cui il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici veniva regolato per decreto. Fermo restando che il sistema della contrattazione resta in piedi, per lo meno formalmente. Ma il tavolo negoziale, da luogo dove si prendevano le decisioni in un contesto di pari dignità tra le parti, viene declassato a mero strumento di ratifica di decisioni già prese. Gli effetti più evidenti della decontrattualizzazione del rapporto di lavoro riguardano in modo particolare 2 materie: le sanzioni disciplinari e le retribuzioni. La materia delle sanzioni disciplinari è stata quasi totalmente sottratta alla contrattazione .

Il comma 3, dell'articolo 68 dispone infatti che: «La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari». La stessa disposizione introduce una deroga in favore della possibilità di regolare la conciliazione non obbligatoria per le sanzioni diverse dal licenziamento. Che si concreta in una sorta di patteggiamento, tramite il quale, se il lavoratore rinuncia a far valere il proprio diritto di difesa, riceve in cambio una riduzione della sanzione. La decontrattualizzazione del rapporto di lavoro si fa ancora più evidente per quanto riguarda la materia delle retribuzioni. Da una parte si regola con un atto avente forza di legge la disciplina del compenso accessorio e dall'altra si fissano con lo stesso atto limiti molto stretti allo spazio di manovra dei sindacati che, se non accetteranno subito le condizioni poste dall'amministrazione, saranno bypassati dalla parte pubblica, che disporrà il versamento in busta paga degli aumenti proposti, già dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della finanziaria che dispone gli aumenti (art. 47-bis del decreto).